

CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 – 20126 Milano, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Marcello Fontanesi, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.03.2009 (di seguito denominata l'Università);

E

II CONSORZIO MIA - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MICROSCOPIA E DELL'ANALISI D'IMMAGINI NELLA RICERCA BIOMEDICA E TECNOLOGICA, costituito in data 29.3.2002, con atto avanti al Dott. Carlo Maria Giovenzana, Notaio residente a Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, registrato a Monza il 9.4.2002, n. 876, serie 15, , registrazione in Camera Commercio n° 94587490155 – REA 1737532.con sede legale ed amministrativa in Via Cadore n. 48, 20050 - Monza, rappresentata dal Presidente del Consorzio, Prof. Emilio Berti, nominato a tale incarico con atto del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2006, (di seguito, Consorzio MIA);

PREMESSO

• Che a conclusione di una vasta e complessa attività progettuale condotta a livello istituzionale da un gruppo di lavoro costituito da ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche (DNTB) dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, al fine di sostenere, svolgere ed attuare attività di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico e tecnologico nel campo della microscopia e dell'analisi dell'immagine in campo



biomedico, tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, l'Istituto di Scienze Farmacologiche "Mario Negri" e la Fondazione "M. Tettamanti" si è inteso costituire, nell'anno 2002, un Consorzio, denominato "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MICROSCOPIA E DELL'ANALISI D'IMMAGINI NELLA RICERCA BIOMEDICA E TECNOLOGICA", nell'acronimo M.I.A.

- Che l'Università, presa conoscenza del programma di attività del costituendo Consorzio, ha deciso di sostenere l'iniziativa volta alla costituzione di detto Consorzio.

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in data 25.9.2001, ha deliberato di approvare l'istituzione del Consorzio MIA ed il relativo statuto.

- Che il Consorzio MIA è stato costituito in data 29.3.2002, con atto avanti al Dott. Carlo Maria Giovenzana, Notaio residente a Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, registrato a Monza il 9.4.2002, n. 876, serie 15

- Che soci fondatori del Consorzio MIA sono l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" (Milano) e la Fondazione "Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi" (Monza)

- Che successivamente alla costituzione del Consorzio hanno aderito allo stesso la Fondazione Alberto ed Antonietta Matterelli (Milano), la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano), La Fondazione D'Amico per la Ricerca sulle Malattie Renali (Milano).

- Che in data 9 luglio 2004, l'Assemblea Generale dei Soci del Consorzio ha deliberato, a norma dell'art. 17 dello Statuto del Consorzio, le modifiche dello Statuto come risultante da atto attuale (all. A).

- Che il Consorzio è retto dallo Statuto Sociale qui allegato, a costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo.



• Che a norma dell'art. 1 dello Statuto, il Consorzio è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2602 cod. civ., quale consorzio con attività esterna.

• Che a norma dell'art. 2 dello Statuto, il Consorzio ha sede legale in Monza, Via Cadore, 48, presso il Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche (D.N.T.B.) - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

• Che a norma dell'art. 3 dello Statuto, il Consorzio ha ad oggetto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel campo della microscopia e dell'analisi dell'immagine in campo biomedico, tramite il consolidamento ed il rilancio delle esperienze del "Laboratorio Aperto MIA", già operante in ambito universitario.


• Che a norma dell'art. 4 dello Statuto, il Consorzio ha durata fino al 31.12.2010.

• Che a norma dell'art. 5 dello Statuto, ciascun socio del Consorzio contribuisce al fondo Consortile con una quota di € 5.164,57.

• Che a norma dell'art. 6 dello Statuto, il Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione e non ha finalità di lucro;

• Che a norma dell'art. 8 dello Statuto, il Consorzio opera con mezzi propri. Appositi contratti tra Consorzio e Soci permettono l'acquisizione di mezzi tecnici, capacità professionale e quant'altro necessario per l'operatività del Consorzio. Il Consorzio può acquisire capacità operativa anche attraverso contratti con non Soci.

• Che a norma dell'art. 9, comma 1, dello Statuto del Consorzio, i soci hanno l'obbligo a) di fornire al Consorzio quanto con esso pattuito



contrattualmente al fine di permettere allo stesso l'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi; b) di corrispondere al Consorzio i contributi previsti dal presente contratto e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse del consorziato richiedente nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per propria inadempienza, nei limiti degli importi stabiliti nei singoli contratti stipulati fra il Consorzio ed i singoli Soci; c) di osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali del Consorzio.

- Che a norma dell'art. 9, comma 2, dello Statuto del Consorzio, ciascun partecipante, sulla base di specifiche convenzioni s'impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le attività o i mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nei programmi poliennali di attività.

- Che a norma dell'art. 9, comma 3, dello Statuto del Consorzio, le specifiche convenzioni fra Consorzio e partecipanti tenderanno ad equilibrare costi e benefici dei singoli Soci e saranno, volta per volta, oggetto di specifiche intese tra i Soci stessi.

- Che a norma dell'art. 9, comma 5, dello Statuto del Consorzio, in via transitoria, sino a quando il Consorzio non potrà avvalersi di proprio personale e propria attrezzatura, i Soci del Consorzio che sino alla costituzione del Consorzio hanno sostenuto il Laboratorio aperto M.I.A. sono impegnati a mantenere inalterato il proprio sostegno in termini di spazi, di attrezzature e di personale.

- Che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in data 2.10.2006, ha



dato mandato al Presidente di definire gli accordi opportuni e necessari per dare attuazione agli artt. 8 e 9 dello Statuto del Consorzio.

- Che fino al momento attuale, il Consorzio ha operato tramite gli spazi, le apparecchiature e le risorse umane come, rispettivamente, da Allegati B, C e D, così come ANCHE da ACCORDO PROGRAMMATICO tra il Dipartimento universitario ospitante ed il Consorzio dell'11.01.2005, riportato in ALLEGATO E.


- Che il Presidente del Consorzio ha proposto all'Università la stipula di una convenzione avente ad oggetto la regolazione dei reciproci rapporti tra l'Università ed il Consorzio stesso in merito agli spazi, attrezzature, personale e responsabilità in ordine agli elementi da ultimo qui citati.

- Che l'Università e il Consorzio, con il presente accordo, per quanto non indicato nello Statuto consortile, intendono compiutamente regolamentare, a norma ed in conformità della legge e della normativa universitaria, l'uso delle risorse che l'Università può mettere a disposizione del Consorzio, nonché disciplinare ogni altro reciproco rapporto.

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 24.03.2009, ha deliberato l'approvazione della stipula della presente convenzione, alle condizioni di seguito riportate, dando mandato al Rettore di sottoscrivere il presente atto.

- Che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nella seduta del _____, ha deliberato l'approvazione della stipula della presente convenzione, alle condizioni di seguito riportate, dando mandato al Presidente del Consorzio di sottoscrivere il presente atto.

- Che l'Università, preso atto del coinvolgimento del proprio personale



nell'esecuzione di tutti i progetti di ricerca scientifica del consorzio, considerato che Ricercatori dell'Ateneo sono sempre presenti nella produzione dei lavori scientifici del laboratorio M.I.A., tenuto conto della presenza e del ruolo preminente rivestito dal personale dell'Ateneo all'interno degli organi di governo del Consorzio ritiene opportuno rendere al Consorzio le facilitazioni e le risorse necessarie alla più proficua realizzazione degli scopi consortili.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

ART. 2 – OBIETTIVI DELLE PARTI IN RELAZIONE AL CONSORZIO


Il Consorzio e l'Università, per tutta la durata del presente accordo, intendono conseguire, quale obiettivo primario, il massimo sviluppo dell'oggetto sociale del Consorzio e, conseguentemente, la massimizzazione del valore delle partecipazioni dei consorziati al Consorzio, salvaguardando, all'interno del Consorzio, il ruolo proprio di ogni consorziato.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AL FONDO

CONSORTILE

La partecipazione dell'Università al Fondo Consortile resta quella di cui in premessa, con esclusione di qualsiasi obbligo di versamento di denaro ulteriore.

ART. 4 – SPAZI DELL'UNIVERSITÀ



1. L'Università concede in via transitoria, in attesa dell'assegnazione di altri spazi, al Consorzio i laboratori e gli spazi come da allegato B, siti presso l'edificio U8, in Monza - Via Cadore 48, laboratori e spazi già assegnati dall'Università alla disponibilità del DNTB per le funzionalità e le prerogative proprie di detta struttura organizzativa di ricerca scientifica. Resta inteso che appena al Consorzio saranno assegnati nuovi spazi, il Consorzio dovrà immediatamente rendere alla disponibilità del DNTB i suddetti laboratori e spazi. I laboratori e spazi di cui in allegato B sono concessi alle condizioni di cui di seguito ed agli art. 10 e 11.

2. Il Consorzio si impegna a utilizzare gli spazi concessi per la realizzazione dei propri fini statutari ed in particolare per svolgere la propria attività di ricerca, nel pieno rispetto della vigente normativa.

3. I laboratori e spazi di cui in ALLEGATO B ricadranno nell'esclusiva direzione e responsabilità del Consorzio e dei suoi organi di governo, in merito a qualsiasi attività riconducibile al Consorzio. L'accesso da parte di qualsiasi soggetto ai locali del Consorzio sarà consentito in ogni caso previa autorizzazione del Direttore del Consorzio e nel rispetto di tutte le norme e i regolamenti in vigore.

4. Sono a carico del Consorzio le spese telefoniche e le spese di assicurazione del personale non universitario che opera con continuità all'interno dei laboratori e le spese di assicurazione RC e conto terzi per le attività del personale universitario nel momento in cui operano nell'esclusivo interesse del Consorzio.

5. Il Consorzio è tenuto a comunicare all'Università il nominativo di detto personale.



6. Resteranno a carico dell'Università le spese ordinarie, straordinarie e relative all'accesso ed utilizzazione della rete informatica e telematica dell'Ateneo, in ordine alle quali l'Università sarà l'unica parte decisionale, riservandosi al Consorzio solo un onere informativo, nonché propositivo nell'eventualità di necessarie modifiche agli impianti per l'installazione di nuove apparecchiature o per nuova disposizione funzionale degli arredi.

ART. 5 - ATTREZZATURE DELL'UNIVERSITÀ


1. L'Università concede al Consorzio in uso le apparecchiature e le attrezzature scientifiche di sua proprietà presenti in ALLEGATO C. Dette apparecchiature e attrezzature sono concesse alle condizioni di cui di seguito ed agli artt. 10 e 11.

2. Il Consorzio si impegna a utilizzare le apparecchiature e le attrezzature concesse nell'ambito e nei fini Statutari ed in particolare per svolgere la propria attività di ricerca, nel pieno rispetto della vigente normativa.

3. Per l'esecuzione o la realizzazione di comuni programmi o progetti di ricerca, le parti potranno mettere a disposizione reciproca altre apparecchiature e/o attrezzature scientifiche, non descritte nell'ALLEGATO

C. In tal caso, le modalità d'uso, i tempi/durata e l'accesso alle stesse da parte di qualsiasi soggetto saranno, se non diversamente disposto tramite apposito atto convenzionale, di esclusiva decisione dell'Ente titolare delle apparecchiature stesse.

4. Il Consorzio si impegna a provvedere alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutte le apparecchiature presenti nei propri laboratori indipendentemente dalla proprietà, eccezion fatta per il Microscopio confocale Bio Rad Radiance 2100 di cui in ALLEGATO C, che



restano a carico del DNTB.

ART. 6 – ARREDAMENTI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede al Consorzio in uso gli arredamenti standard di cui sono già dotati gli spazi di cui all'articolo precedente. Tali arredamenti sono dettagliatamente elencati all'allegato "F". Detti arredamenti sono concessi alle condizioni di cui di seguito ed agli artt. 10 e 11.

2. Il Consorzio si impegna a utilizzare gli arredamenti suddetti nell'ambito e nei fini Statutari ed in particolare per svolgere la propria attività di ricerca, nel pieno rispetto della vigente normativa.

3. Il Consorzio si impegna a mantenere in buono stato gli arredamenti fino al termine del presente accordo.

4. Relativamente agli arredi di cui in allegato "F", le spese relative alla manutenzione ordinaria saranno a carico del Consorzio, quelle di manutenzione straordinaria e di assicurazione furto ed incendio resteranno a carico dell'Università.

ART. 7 – USO DIVERSO DEI LOCALI/ATTREZZATURE/ARREDAMENTI

Salvo quanto disposto nella presente convenzione, i locali, le attrezzature e gli arredamenti non potranno essere diversamente utilizzati senza autorizzazione dell'Università.

ART. 8 – PERSONALE UNIVERSITARIO

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito e nei fini consortili, il personale universitario docente e/o ricercatore di cui in ALLEGATO D potrà partecipare alle attività stesse mediante apporto di prestazione d'opera scientifica.



2. In particolare, detto personale è autorizzato a svolgere la propria opera scientifica in tutti i progetti finanziati in base a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno al sistema delle imprese e/o della ricerca, nonché in tutte le attività di ricerca svolte nell'interesse istituzionale del Consorzio.

3. L'università concede al Consorzio di avvalersi, per lo svolgimento delle attività rientranti nei fini del Consorzio, della disponibilità del seguente personale tecnico-amministrativo dell'Università:

Il Dott. Antonello Villa

Una (1) unità di personale tecnico-scientifico cat. "D" di nuova assegnazione.

4. Il personale universitario nominato in uno degli organi consortili previsti dallo Statuto del Consorzio stesso, è legittimato a svolgere tutte le attività e gli adempimenti che lo Statuto del Consorzio stesso dispone.

ART. 9 – TARIFFARIO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio si impegna a definire, concordandolo con l'Università, un **TARIFFARIO PER L'USO DELLE ATTREZZATURE** presenti nei propri laboratori. Tale tariffario dovrà prevedere tre fasce di costi, come esplicitate nei commi seguenti, per i diversi tipi di utenti.

2. La prima fascia, **TARIFFA PER ESTERNI**, destinata ad utilizzatori esterni, sarà calcolata sui prezzi di mercato.

3. La seconda fascia, **TARIFFA SOCI**, destinata agli utilizzatori Soci del Consorzio, sarà calcolata in modo da coprire i soli costi di gestione e manutenzione dello strumento.

4. La terza fascia, **TARIFFA COLLABORAZIONI**, con una tariffa pari alla metà della **TARIFFA SOCI**, sarà riservata all'utilizzo dello strumento per i



progetti di collaborazione scientifica tra il Consorzio e soggetti terzi.

5. La TARIFFA COLLABORAZIONI sarà applicata, altresì, ogni qual volta l'apparecchiatura utilizzata per la prestazione scientifica è stata messa a disposizione dal Socio richiedente la prestazione stessa.

6. Il Tariffario di cui nel presente articolo sarà applicabile nei confronti del DNTB secondo le disposizioni di cui all'articolo successivo.

ART. 10 – PRESTAZIONI A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ

1. In considerazione dei rapporti e dei sostegni che il DNTB ha garantito al Consorzio fin dalla sua costituzione, il Consorzio mette a disposizione del DNTB l'utilizzo di tutte le apparecchiature di cui in ALLEGATO C, nella misura massima del 50% del tempo-macchina di utilizzo delle stesse, sulla base di specifiche intese da concordarsi tra il Presidente del Consorzio ed il Direttore del DNTB. La responsabilità esecutiva di dette intese sarà affidata al Direttore del Consorzio. L'accesso agli spazi del Consorzio per l'utilizzo delle apparecchiature sarà garantito alle condizioni di cui all'art. 4. Salvo quanto disposto al comma successivo, il Consorzio, in virtù delle reciproche concessioni di cui nel presente accordo, si impegna ad applicare nei confronti del DNTB sempre ed in ogni caso la TARIFFA COLLABORAZIONI di cui all'art. 9.4, quale contributo alle spese di manutenzione delle apparecchiature. Gli importi dovuti saranno calcolati tenendo conto delle apparecchiature di cui il DNTB ha chiesto l'utilizzo, della tariffa fissata per l'uso di tali apparecchiature e del tempo macchina riservato al DNTB.

2. Per l'utilizzo da parte del DNTB del Microscopio Confocale Bio Rad Radiance 2100 sempre nella misura massima del 50% del tempo-



macchina, nei confronti del DNTB non sarà applicabile alcuna tariffa, in ragione del fatto che le spese di manutenzione di detto Microscopio sono a completo carico del DNTB, così come disposto all'art. 5.4 del presente atto.


3. Per tutti gli altri casi non rientranti nei commi precedenti, il Consorzio si impegna a mettere a disposizione di tutto il personale dell'Università le apparecchiature di cui in ALLEGATO C con l'applicazione della TARIFFA SOCI e/o della TARIFFA COLLABORAZIONI.

4. Dette apparecchiature potranno essere utilizzate previa autorizzazione dei Responsabili del Consorzio, che dovranno controllare che l'utilizzatore sia in possesso dell'esperienza necessaria all'uso dello strumento sulla base delle norme previste dal Regolamento interno. I Responsabili del Consorzio potranno limitare il numero di utilizzatori delle apparecchiature più sofisticate chiedendo ad ogni Dipartimento universitario o gruppo di ricerca di individuare un unico utilizzatore.

5. L'eventuale assistenza tecnica, formazione di personale o servizi che coinvolgano il personale del Consorzio saranno a carico del soggetto terzo interessato, Socio o non Socio, sulla base di specifico accordo contrattuale di prestazione d'opera. Il costo per l'attività di assistenza o formazione per il personale degli Enti associati interessati sarà scontato di almeno 1/3 rispetto a quello di mercato, ordinariamente applicato per terzi non Soci.

ART. 11 – CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ

1. Il Consorzio si impegna a riconoscere all'Università una quota dell'8% sull'attivo di bilancio ricavato dal Consorzio per tutte le attività fornite come servizi a Enti e Società esterne al Consorzio, quale contributo per l'utilizzo delle strutture, apparecchiature e personale dell'Ateneo.



2. Da detto attivo di bilancio vanno altresì sottratti:

§ gli importi introitati dal Consorzio per le attività di interesse dell'Università o degli altri Soci del Consorzio.

§ le donazioni o contributi ricevuti dal Consorzio per iniziative culturali o promozionali organizzate dal Consorzio medesimo.

3. Detto contributo sarà versato entro 3 mesi dalla chiusura del Bilancio annuale, che sarà reso disponibile all'Università al momento della sua approvazione.

ART. 12 – ACCORDI PARTICOLARI E COMPLESSI

Il Consorzio potrà concordare con Dipartimenti e Centri dell'Università e/o con singoli gruppi di ricerca universitari condizioni particolari riguardo all'uso delle strumentazione e dei locali in disponibilità del Consorzio, per progetti di ricerca complessi ed articolati, che siano di interesse reciproco, di durata prestabilita, purché non violino quanto pattuito nella presente convenzione.


ART. 13 – CTS DEL CONSORZIO

Il Consorzio si impegna a inserire tra i membri del proprio Comitato Tecnico Scientifico il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ed il Responsabile dell'Area Ricerca dell'Università al fine di favorire la piena integrazione e la fattiva collaborazione tra i due enti.

ART. 14 ATTIVITÀ DEL CONSORZIO ED ATTIVITÀ DEL PERSONALE

UNIVERSITARIO

1. Il Consorzio svolge e realizza i propri fini statutari in modo da non ledere le finalità istituzionali dell'Università e/o degli altri Soci. In particolare,



nell'ambito dei fini consortili, il Consorzio deve operare in modo da non arrecare pregiudizio al buon nome, all'immagine ed al decoro dell'Università e/o degli altri soci.

2. Il Consorzio persegue l'interesse comune degli associati implementando le proprie decisioni secondo i principi della correttezza professionale e non mettendo in atto nei confronti dell'Università e/o degli altri Soci e degli interessi degli stessi atti di confusione, di denigrazione ovvero altri atti contrari alla correttezza professionale idonei a danneggiare in qualunque modo l'Università e/o gli altri Soci.

3. Il Consorzio fa assumere al personale universitario che opera a qualsiasi titolo a favore del Consorzio comportamenti necessari ed opportuni per l'osservanza delle precedenti disposizioni, talché gli stessi non creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi istituzionali e non istituzionali delle dell'Università e/o degli altri Soci tali da poter recare agli stessi un pregiudizio.

ART. 15 - NOME/LOGO DELL'UNIVERSITÀ

1. Il Consorzio è autorizzato ad utilizzare il nome/logo dell'Università in tutte le attività divulgative e /o promozionali tramite brochure, sito internet, depliant e simili, messe in atto dallo stesso al solo fine di evidenziare la qualità dell'Università quale Socio del Consorzio.

2. Il Consorzio si impegna e garantisce di tenere mallevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del nome/logo dell'Università.

3. Il Consorzio si impegna a rispettare e garantire il divieto assoluto di



concessione d'uso, di cessione o subconcessione totale o parziale a terzi del nome/logo dell'Università.

ART. 16 - DURATA

1. La presente convenzione è efficace, in prima applicazione, dalla sua sottoscrizione fino alla scadenza prevista per il Consorzio, fissata al 31.12.2010. Nell'eventualità il Consorzio fosse rinnovato per un ulteriore periodo temporale non inferiore a tre anni, la presente convenzione continuerà ad essere efficace fino al 31.12.2013. Nel caso l'atto consortile fosse rinnovato per un periodo inferiore a tre anni, la presente convenzione si scioglierà automaticamente alla data di scadenza del Consorzio come approvata dall'Assemblea del Consorzio. Resta inteso che il rinnovo dell'atto consortile equivarrà per il Consorzio ad automatica prosecuzione della presente convenzione nei termini suddetti.

2. Alla sua scadenza definitiva (31.12.2013) la presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti, salvo disdetta che dovrà essere data con preavviso di 3 (tre) mesi tramite raccomandata AR.

3. Resta ferma la facoltà per le parti contraenti di rinegoziare la convenzione in ogni momento.

Le eventuali modifiche dovranno essere deliberate dagli organi competenti e formalizzate con apposito atto aggiuntivo.

4. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti posti in essere dall'altra parte in violazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni qui previste.



ART. 17

LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E COMPETENZA

GIURISDIZIONALE

Il presente accordo, per espressa volontà delle parti, è in ogni sua parte e aspetto soggetto alla legge italiana. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni e qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Milano.

ART. 18 - ALLEGATI

Costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati, che ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione:

- ALLEGATO A = Statuto del Consorzio MIA;
- ALLEGATO B = Spazi dell'Università;
- ALLEGATO C = Attrezzature dei Consorziati;
- ALLEGATO D = Personale operante a favore del Consorzio;
- ALLEGATO E = Accordo Programmatico tra il Consorzio MIA ed il Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche (DNTB) dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- ALLEGATO F = Arredamenti allocati negli Spazi Universitari;

Letta, approvata e sottoscritta.


MILANO, **1 APR. 2009**

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA



IL RETTORE

PROF. MARCELLO FONTANESI



MONZA, _____

PER IL CONSORZIO M.I.A.

IL PRESIDENTE

PROF. EMILIO BERTI

